



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SPECIALIZZATA PER SORDI
con CONVITTO PER SORDI DI ROMA Annesso
"Antonio Magarotto"

www.isiss-magarotto.edu.it pecrmis092007@pec.istruzione.it

Sede Legale: Vicolo del Casal Lumbroso 129 00166 Roma - C.F. 80223210586 - Tel 06121127720

Mail: sedi Roma rmis092007@istruzione.it - sede Torino tors010007@istruzione.it

IPSIA Magarotto	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
Liceo Scientifico Scienze Applicate	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
SMS Severino Fabriani	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	0666180151
I.C. Tommaso Silvestri	Via Nomentana 56	00161	ROMA	Tel	0644254656
CONVITTO per Sordi di Roma	V.lo del Casal Lumbroso 129	00166	ROMA	Tel	06121127720/1
IPSIA Magarotto	Via Monte Corno 34	10127	TORINO	Tel	0113174189

Roma, 06/10/2026

Sedi ISISS Magarotto
Al DSGA
Allo Staff della Dirigenza
Al Convitto per Sordi
Al personale docente ed educativo

Circolare n.: 111

Oggetto: Autorizzazione per libera professione, libera attività e collaborazioni plurime

Con la presente si dà informazione sul regime delle incompatibilità e delle autorizzazioni da chiedere per libera professione o incarichi retribuiti.

L'autorizzazione per l'una e l'altra pratica va chiesta annualmente.

1. REGIME DI INCOMPATIBILITÀ

L'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/94 dispongono che vige per tutti i dipendenti pubblici, e per il personale docente in particolare, la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957, n. 3: incompatibilità per attività di commercio e industria, impossibilità di svolgere lavori alle dipendenze da privati né cariche in società costituite a fini di lucro, salvo che si tratti di società cooperative. Sono previste alcune deroghe, la più importante delle quali riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale con part-time non inferiore al 50%.

2. AUTORIZZAZIONI

Lo stesso articolo 53 al comma 7 prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Ai sensi del comma 6 sono esclusi da autorizzazione i compensi derivanti:

- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- dalla partecipazione a convegni e seminari;
- da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione "nonché di docenza e di ricerca scientifica" (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013).

Le condizioni per cui si può essere autorizzati a svolgere incarichi retribuiti sono:

- **la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico.** Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- **l'assenza di conflitto con gli interessi** dell'amministrazione;
- **la non contrarietà al principio del buon andamento** della pubblica amministrazione (art. 97 Cost);
- **la compatibilità dell'impegno lavorativo** derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicare il regolare svolgimento.

L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

3. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

Il comma 15 dell'art. 508 consente al personale docente, previa autorizzazione del DS, l'esercizio di libere professioni **che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.** Tali libere professioni devono essere quelle riconosciute negli albi professionali il cui elenco aggiornato è disponibile presso il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per i docenti di discipline giuridiche di scuole di II grado che insegnano diritto vale l'autorizzazione ad esercitare la libera professione forense prevista dalla legge 247/12 art. 19. Per i docenti di scuole di I ciclo è prevista l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense, salvo che si sia iscritti all'albo da prima del 2/2/13, data di entrata in vigore della legge 247/12. Resta ferma l'incompatibilità in caso che il docente/avvocato assuma cause in cui è coinvolta l'amministrazione scolastica di appartenenza.

4. MODALITÀ CON CUI PRESENTARE LA RICHIESTA

1) Autorizzazione a svolgere la libera professione.

Per i docenti: è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. La richiesta va inviata all'indirizzo di posta elettronica mediante allegato 1 alla presente circolare.

2) Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati.

La legge 190/2012, ha modificato l'art. 53 del d.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici. La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, entro 15 giorni dalla data di conferimento dell'incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.

Si richiama la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.Lgs. 165/01: **se l'attività svolta dal dipendente è ricadente nei casi sopra indicati viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del DS, si applica la risoluzione del contratto e l'applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità**

Pertanto: per il personale docente, interessato ad accettare incarichi da altre amministrazioni, si chiede si accertarsi che l'ente che intende conferirgli l'incarico abbia richiesto l'autorizzazione al Dirigente Scolastico **(assolutamente prima di iniziare l'incarico)** e accertarsi prima di iniziare eventuali attività che la stessa sia stata autorizzata. Si prega di far compilare all'ente conferente l'incarico il modello "Allegato 1" in allegato alla presente, indipendentemente dai modelli forniti dall'ente.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Isabella Pinto

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*